

Direttive concernenti i sussidi assegnati attraverso il Fondo gioco patologico

1. Definizione

Il Fondo gioco patologico (in seguito: Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.

Il Fondo è finanziato con la somma riversata al Cantone, prelevata ai sensi della Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005, approvata dal Consiglio di Stato il 12 aprile 2005.

2. Gestione amministrativa e finanziaria

Il Fondo è gestito dall'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto (in seguito Ufficio fondi).

3. Beneficiari e requisiti

Possono beneficiare dei sussidi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino. I sussidi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo o di altri problemi a esso direttamente collegati. Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte a persone residenti in Ticino.

Gli interventi sono volti a sostenere manifestazioni o sensibilizzare gruppi di persone considerati a rischio, secondo criteri generalmente accettati nel campo.

L'attività, il progetto o l'iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.

4. Motivi di esclusione

Sono esclusi dai sussidi:

- progetti volti all'adempimento di obblighi di diritto pubblico stabiliti da leggi;
- progetti a carattere commerciale.

5. Inoltro ed evasione delle richieste

Le richieste di sussidio devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all'Ufficio fondi corredate dei seguenti documenti:

- descrizione del progetto;
- preventivo dei costi e piano di finanziamento;
- indicazioni sull'ente richiedente (statuti, organigrammi, ecc.).

L'Ufficio fondi può richiedere ulteriore documentazione.

Le richieste devono essere inoltrate entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di competenza.

6. Commissione consultiva

Le domande di sussidio sono sottoposte per esame e preavviso alla specifica Commissione consultiva nominata dal Consiglio di Stato.

7. Ammontare del sussidio

Il sussidio è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell'impatto delle misure proposte. Il sussidio definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto dettagliato e del consuntivo finanziario del progetto e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo.

8. Versamento e scadenza della concessione del sussidio

A giudizio dell'Ufficio fondi potranno essere versati acconti fino a un massimo dell'80% del sussidio stabilito. Il sussidio deciso dal Fondo decade due anni dopo la data della sua concessione.